



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DEGLI SPAZI UNIVERSITARI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo di spazi ed aule didattiche dell'Università degli Studi di Brescia, di seguito denominata Università, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso e ne determina le rispettive condizioni.
2. L'Università (di seguito, concedente) può concedere in uso spazi e aule sia a componenti interni dell'Università sia a soggetti esterni pubblici o privati (di seguito, concessionario), per lo svolgimento di incontri e manifestazioni di rilevante interesse generale, di convegni e conferenze di carattere scientifico e culturale.
3. È necessario che sia salvaguardato prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali, non vi sia alcun conflitto di interesse, non sia lesa l'immagine dell'Ateneo e sia previsto il coinvolgimento del personale strutturato.
4. Il presente regolamento non si applica all'ordinaria attività amministrativa (comprese le assemblee sindacali del personale tecnico - amministrativo e quelle studentesche), didattica e di ricerca che si svolge negli spazi dell'Università, negli orari di abituale apertura delle strutture.
5. La concessione di spazi ed aule dell'Università è esclusa per manifestazioni aventi finalità commerciali, pubblicitarie, politiche e/o sindacali salvo diversi accordi.
6. La concessione di spazi ed aule può essere autorizzata per lo svolgimento delle manifestazioni anche organizzate in tutto o in parte col contributo di enti pubblici e/o privati che non abbiano fini di lucro.
7. Non è consentita in alcun caso la subconcessione.
8. La concessione di spazi ed aule comporta il rispetto e il corretto uso degli ambienti, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione. In particolare, il concessionario dovrà rispettare le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori; la capienza dei singoli ambienti; le specifiche prescrizioni in relazione alla tipologia di attività.

La concessione degli spazi e delle aule non implica automaticamente anche la concessione del patrocinio che, se di interesse, deve essere contestualmente richiesto, come peraltro l'utilizzo del nome e del marchio e/o logotipo dell'Ateneo.

ART. 2 - ORGANO COMPETENTE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE

La concessione di spazi ed aule per le finalità indicate è disposta dal Rettore.

ART. 3 - RICHIEDENTI

1. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo di spazi ed aule universitari può essere fatta da soggetti interni e soggetti esterni all'Ateneo.
2. Sono soggetti interni le strutture didattiche e scientifiche, le associazioni studentesche iscritte all'Albo, le rappresentanze sindacali dell'Ateneo, gli organismi previsti dallo Statuto, i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo.

3. Per le attività promosse da soggetti interni, rientranti nelle proprie finalità istituzionali, va inviata regolare richiesta di utilizzo e la concessione di spazi è gratuita.
4. Sono soggetti esterni gli appartenenti a enti pubblici o privati e tutti soggetti non riconducibili a una delle categorie sopra menzionate.
5. Per le attività promosse da soggetti esterni la concessione di spazi è a titolo oneroso.
6. È discrezione del Rettore concedere una riduzione dei costi delle tariffe per iniziative organizzate da Enti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro oppure, nei casi di particolare interesse per l'attività e l'immagine dell'Ateneo, l'utilizzo a titolo gratuito.
7. In ogni caso rimane a carico del soggetto esterno il costo relativo ad eventuali aperture straordinarie delle sedi o ad interventi tecnici per servizi di audiovisivi o di altro supporto, salvo diversa determinazione da parte del Rettore.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1. La richiesta, mediante apposito modulo, deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo ammcentr@cert.unibs.it almeno 30 giorni prima della data di effettivo utilizzo dello spazio.
2. Tale richiesta deve contenere il titolo, la data e gli orari di svolgimento della manifestazione, la specificazione dei giorni necessari per l'allestimento e il disallestimento, le finalità e il programma della manifestazione, il referente responsabile, la segreteria organizzativa con il relativo recapito e l'indicazione di eventuali ulteriori servizi proposti (coffee break, buffet, utilizzo di particolari attrezzature tecniche) e i dati amministrativi necessari per la fatturazione.

Con il rilascio della concessione, l'Università comunicherà il nominativo del referente organizzativo cui rivolgersi per ogni eventuale esigenza.

ART. 5 - REVOCA

L'Ateneo si riserva di revocare la concessione per sopravvenute, eccezionali e motivate esigenze attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico.

ART. 6 - TARIFFE

1. Il costo per l'utilizzo delle aule è indicato in apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'allegato A.
2. Le tariffe esposte comprendono il servizio di apertura e chiusura degli spazi, il servizio di pulizia ordinario, eventuale rimborso forfettario delle spese di riscaldamento/raffreddamento, il consumo di energia elettrica e la messa a disposizione degli impianti e delle attrezzature in dotazione.
3. Ulteriori servizi oltre quelli indicati saranno a carico esclusivo del concessionario, previa specificazione nella richiesta e specifica autorizzazione dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria.
4. Per le iniziative che si svolgono al di fuori degli orari di apertura delle sedi, rimarrà a carico del concessionario il costo per il servizio di apertura e chiusura.
5. L'autorizzazione del Rettore verrà comunicata agli uffici contabili di Ateneo che provvederanno all'emissione della fattura, la quale dovrà essere saldata nel termine di 30 giorni, salvo eventuali diverse modalità specificamente concordate con il concedente, in caso di eventi multipli programmati nell'arco dell'anno.
6. Il ricavo sarà destinato per il 50% a copertura dei costi di funzionamento sostenuti dall'Amministrazione e per il 50% come risorse aggiuntive da destinare alla contrattazione decentrata.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

1. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli spazi sono responsabili di eventuali danni arrecati a cose o persone nello svolgimento dell'attività in essi realizzata.
2. I soggetti esterni autorizzati sono responsabili di eventuali danni arrecati a cose o persone da tutti coloro della cui opera professionale l'organizzatore si avvale, nonché di coloro che gestiscono le attività collaterali all'evento.
3. I soggetti che prestano attività professionali e collaterali, sono responsabili di eventuali danni a cose e persone anche per eventi allestiti esclusivamente dall'Università.
4. La responsabilità dell'Università verso Terzi è garantita dalla Polizza di Responsabilità Civile in essere.
5. I concessionari dovranno attenersi puntualmente a quanto disposto nel presente Regolamento nonché alle eventuali prescrizioni che verranno fornite in sede autorizzativa.
6. I locali e gli spazi dovranno essere riconsegnati nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti.

ART. 8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il concessionario è tenuto a dichiarare, in sede di accettazione delle condizioni di concessione, espressamente di conoscere e di accettare integralmente il presente regolamento.
2. L'inosservanza del Regolamento dà facoltà all'Università di revocare la concessione in ogni momento e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.
3. In ogni caso, qualsiasi inosservanza riscontrata sarà motivo di diniego per richieste successive.

ART. 9 - CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE AULE

1. Il concessionario nella comunicazione degli orari dell'evento dovrà opportunamente segnalare quelli relativi alle fasi di allestimento e disallestimento dell'evento e saranno soggetti a tariffa.
2. Per particolari esigenze, potrà essere valutata la concessione dell'uso delle aule oltre l'orario di apertura ordinaria degli stabili, ma comunque entro le ore 23:30.

ART. 10 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ed è emanato con decreto Rettorale, ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento Generale di Ateneo.